



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 3 LUGLIO 2024

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, ed in particolare l’articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento *“al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti,”* della decisione *“di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti”* per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante la “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e, in particolare, l’articolo 12 ove è indicato che *“le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l’articolo 25, rubricato “Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA”;

VISTO l’articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che *“Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II alla parte seconda del presente decreto”*, nonché l’articolo 8 comma 2-bis del citato decreto, che istituisce, per le procedure statali di VIA di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), individuati nell’allegato I-bis al menzionato decreto, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, in particolare, l’articolo 29, rubricato “Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTA la legge regionale del Lazio 16 dicembre 2011, n. 16, recante “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio 7 giugno 2022, n. 390, recante “Attuazione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) 2030 - Art. 3.1 della Legge Regionale 16 dicembre 2011, n. 16 e ss.mm.ii. - Linee Guida e di indirizzo regionali di individuazione



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

delle aree non idonee per la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER)”;

VISTO il Piano territoriale paesistico regionale del Lazio (PTPR), approvato con deliberazione del Consiglio regionale del Lazio del 21 aprile 2021, n. 5;

VISTO il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, in particolare, l’articolo 1-octies che prevede che *“le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all’immissione dell’energia prodotta dall’impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” e, in particolare, l’articolo 20, rubricato “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l’articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, *“le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l’articolo 19, comma 2, lettere b) e c), in materia di verifica preventiva di interesse archeologico di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTI, altresì, gli articoli 47 e 49 del citato decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di impianti agro-fotovoltaici;

VISTA la nota n. 3495 del 13 febbraio 2023, con la quale il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico da realizzarsi nei comuni di Bagnoregio, in località “Falaschino”, di Celleno e di Viterbo, in località “Coste Lombarde” e “Campo Salmo” e opere di connessione, proposto dalla Alter Uno S.r.l.;

ATTESO che il progetto è costituito da un impianto agrivoltaico – di cui fanno parte tre sottocampi (l’area 1, sita nel comune di Bagnoregio in località “Falaschino”, l’area 2, da realizzarsi



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

nel comune di Celleno e di Viterbo in località “Coste Lombarde” e l’area 3, collocata nel comune di Viterbo in località “Campo Salmo”) – di potenza massima complessiva pari a 40,926 MW, nonché, tra le altre cose, da un cavidotto interrato di lunghezza pari a circa 21 Km e da una stazione elettrica utente;

ATTESO che, come rappresentato dall’allora Ministero della transizione ecologica, la Alter Uno S.r.l., con nota del 17 marzo 2022, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell’articolo 23 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, relativamente al progetto di parco agrivoltaico in esame;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali dell’allora Ministero della transizione ecologica dell’avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 19 maggio 2022;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso l’allora Ministero della transizione ecologica, non sono pervenute osservazioni del pubblico, formulate ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

PRESO ATTO che, in data 14 settembre 2022, è stato pubblicato sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali dell’allora Ministero della transizione ecologica l’avviso relativo alla presentazione, da parte del proponente, della documentazione integrativa e che sono pervenute osservazioni del pubblico, formulate ai sensi dell’articolo 24 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali sono state considerate, in sede di istruttoria, da parte della Commissione tecnica PNRR-PNIEC;

VISTA la determinazione n. G15338 del 9 novembre 2022, con la quale la regione Lazio ha reso parere favorevole subordinato all’ottemperanza delle condizioni ambientali prescritte;

VISTO il parere n. 78 del 10 novembre 2022, con il quale la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, ha espresso “*parere favorevole circa la compatibilità ambientale del progetto*”, nonché “*parere favorevole circa l’assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000*” ritenendo conclusa positivamente la “*Valutazione di livello I (screening) di incidenza specifica [...] senza necessità di procedere a Valutazione Appropriata*”;

VISTA la nota n. 454 del 13 gennaio 2023, con la quale il Ministero della cultura – Soprintendenza speciale per il piano nazionale di ripresa e resilienza ha reso parere tecnico istruttorio negativo sulla compatibilità ambientale del progetto in esame;

VISTA, altresì, la nota n. 193445 del 27 novembre 2023, con la quale il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha fornito chiarimenti istruttori in merito all’impianto in esame;

TENUTO CONTO che il Ministero della cultura, nel citato parere n. 454 del 13 gennaio 2023, ha rilevato che l’opera che qui si esamina interferisce con “*aree che nel PTPR vigente [...] risultano direttamente gravate da tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 42/2004*” e in



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

particolare, che *“il cavidotto di progetto interferisce con i “beni paesaggistici” individuati sulla Tav. B del PTPR tutelati con vincolo ricognitivo “ope legis” ai sensi dell’art. 134, co. 1, lett. b) e art. 142, co. 1 del D.Lgs. n. 42/2004” lettere c), g), h) mentre “le aree occupate dai tre campi di progetto risultano essere limitrofe, ed in parte contermini, a beni tutelati ope legis ai sensi dell’art. 142, co. 1, lett. c) del Codice”;*

TENUTO CONTO che, ad avviso del citato Dicastero, *“per quanto attiene alla TAV. A del PTPR, l’intervento [...] ricade in aree classificate come: “paesaggio naturale” [...] “paesaggio naturale di continuità” [...] “paesaggio agrario di valore” [...] “paesaggio agrario di continuità” [...] “paesaggio degli insediamenti urbani”” e, inoltre, che “l’area 3 dell’impianto [...] si trova in adiacenza ad un tratto panoramico della Strada Teverina SP5 indicata nella TAV. A. del PTPR” e che, pertanto, risulta “soggetto a quanto previsto dall’art. 50 delle norme del PTPR relativamente alla “tutela delle visuali””;*

TENUTO CONTO, inoltre, che il Ministero della cultura ha evidenziato che il progetto che qui si esamina appare *“come una soluzione standardizzata e generica [...] in assenza di puntuali soluzioni finalizzate a gestire e mitigare l’impatto paesaggistico delle opere”;*

TENUTO CONTO, altresì, come rappresentato dal Ministero della cultura, che con riferimento alle alternative progettuali di localizzazione e configurazione dell’impianto in esame, *“quanto sopra dichiarato dal Proponente, in termini puramente teorici, non trova conferma nella reale valutazione delle alternative progettuali [...] che risultano mancanti”;*

RILEVATO che il Dicastero da ultimo citato ha sottolineato che gli elaborati predisposti dalla Società proponente non forniscono *“sufficienti elementi capaci di documentare le trasformazioni che interesseranno il territorio, in corrispondenza delle tre aree di impianto”* tenendo conto che *“risultano ancora mancanti le fotosimulazioni da punti di vista “prossimi” agli impianti”,* in particolare, con riferimento a quelle *“atte a documentare la visibilità delle aree n. 1 e n. 3 in relazione, rispettivamente, alle strade Montefiascone e Teverina nei punti maggiormente sensibili”* e che in nessuna delle stesse *“sono rappresentate le opere accessorie fuori terra, né è percepibile l’effetto di mitigazione paesaggistica”;*

ATTESO che non è stato *“in alcun modo affrontato il tema della risoluzione/riduzione delle interferenze del cavidotto con i corsi d’acqua tutelati”* e che *“in relazione alla mitigazione perimetrale [...], nonostante la proposta di inserimento di ulteriore vegetazione atta a renderla più consistente, l’esiguità della fascia”* non risulta idonea *“a risolvere le criticità segnalate”* e che *“l’effetto finale delle mitigazioni proposte non contribuisce positivamente all’inserimento paesaggistico delle opere”,* come rappresentato dal Ministero della cultura nell’ambito del citato parere n. 454 del 13 gennaio 2023;

RILEVATO che, con riferimento alla valutazione degli impatti cumulativi, ad avviso del Dicastero da ultimo citato, *“la ricognizione effettuata non contempla il progetto per un parco eolico composto da n. 13 aerogeneratori [...] attualmente in corso di istruttoria, proposto dalla soc. Fred Olsen Renewables srl [...]. In particolare, l’aerogeneratore T13 risulta posto in adiacenza al campo*



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*“Area 2” e, inoltre, “le aree 1 e 2 determinano delle interpolazioni rilevanti con opere di grande impatto territoriale contigue” mentre “l’area 3, invece, si pone in prossimità con gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni, attualmente in corso di realizzazione, immediatamente a nord di Viterbo”;*

TENUTO CONTO che il Ministero della cultura, in merito agli aspetti archeologici, ha sottolineato che *“le tre aree [...] rientrano in un territorio in cui sono ricomprese alcune importantissime aree archeologiche, alcune delle quali direttamente sottoposte a provvedimenti di vincolo archeologico”* e che l’area è stata valutata dalla Soprintendenza competente ad *“alto potenziale archeologico”*;

CONSIDERATO che, nella fattispecie, rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l’articolo 41 della Costituzione garantisce purché conforme all’utilità sociale, nonché il principio di derivazione eurounitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e gli obiettivi fissati dall’Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto *“Burden sharing”*;

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l’interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all’articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull’energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l’Unione europea, obiettivi con i quali l’Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di “rinnovabili” su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che il successivo Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l’obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, fino ad una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell’Unione europea, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un’adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nel citato parere n. 78 del 10 novembre 2022, ha evidenziato che è stata verificata la compatibilità dell’intervento rispetto agli strumenti di pianificazione regionali, provinciali e comunali e, in particolare, al citato Piano territoriale paesistico regionale del Lazio;

CONSIDERATO, inoltre, che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, con la citata nota n. n. 193445 del 27 novembre 2023, ha chiarito, con riferimento agli *“elementi naturalistici del paesaggio, in parte trattati anche nel parere del MiC (che peraltro non sembra rilevare un’interferenza diretta*



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*ma solo una generale prossimità rispetto ai beni paesaggistici)” che la stessa “in assenza di vincoli assoluti e oltre le previsioni del PTPR, ha condotto un’istruttoria esaustiva esaminando tutte le componenti paesaggistiche di competenza” accertando “che nell’area interessata dal progetto non sono presenti aree naturali protette né siti appartenenti alla Rete Natura 2000”;*

CONSIDERATO, altresì, che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nell’ambito della nota da ultimo menzionata, ha evidenziato che *“la Regione Lazio ha dato parere favorevole senza evidenziare alcun profilo di conflitto con i plurimi contenuti della citata DGR del 7 giugno 2022 recante “Linee guida e di indirizzo regionali di individuazione delle Aree non idonee per la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER)””* sottolineando che le citate Linee Guida *“sono state emanate in coerenza con le disposizioni del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) e in attuazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010”;*

CONSIDERATO, inoltre, che, ad avviso della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, *“l’assetto vegetazionale naturale è banale e di poco pregio: la pratica culturale a rotazione, estesa a gran parte del territorio, ha imposto una banalizzazione delle specie erbacee, arbustive e arboree potenziali. I campi sono o coltivati o condotti a erbaio per il pascolo delle pecore, e non sono rilevabili emergenze floristiche di pregio”;*

CONSIDERATO che *“in questa porzione di territorio laziale non sono stati rilevati elementi rilevanti dal punto di vista storico ed evolutivo del paesaggio”* e, inoltre, che *“l’area direttamente interessata dall’impianto fotovoltaico si presenta completamente libera da ogni tipo di vegetazione e non si registrano presenze significative di beni storici, artistici, archeologici e paleontologici”*, come rappresentato dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC nel citato parere;

CONSIDERATO, altresì, che lo stesso Ministero della cultura ha evidenziato che *“la Soprintendenza, ha provveduto a compiere le misurazioni richieste al Proponente, precisando a questo ufficio che non risultano beni di interesse culturale dichiarato, nell’ambito distanziale di 1 km, calcolato a partire dal perimetro esterno dei tre lotti di progetto (art. 20 co. 8 lett. c-quater del D.Lgs. n. 199/2021)”;*

CONSIDERATO che, ad avviso della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, *“la documentazione contiene una descrizione e valutazione delle principali alternative ragionevoli del progetto da prendere in esame in ragione dell’ubicazione, dimensioni e portata”* e che *“il Proponente ha analizzato i siti della Regione Lazio che presentassero tutte le condizioni riguardanti la destinazione d’uso di tipo agricolo, la viabilità di accesso al sito adatta al transito dei mezzi, una idonea distanza da nuclei abitati e l’assenza di vincoli paesaggistici ed ambientali di varia natura; è stata inoltre analizzata la presenza di altri impianti esistenti o in autorizzazione”* giungendo alla conclusione *“che le altre aree nella zona non possono ospitare impianti di grandi dimensioni, considerate le particolari condizioni geomorfologiche e vista la lontananza da linee di Alta Tensione, che richiederebbero la costruzione di lunghi elettrodotti, oppure sono più vicine ad abitazioni e centri abitati motivo per cui l’impatto visivo sarebbe più gravoso”;*



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO, altresì, che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nel citato parere n. 78 del 10 novembre 2022, ha evidenziato che *“il Proponente afferma che i pannelli presentano altezze contenute (nel caso specifico meno di 3 m dal piano campagna) e che la visibilità risulta ridotta dalla topografia, dalla densità abitativa, dalle condizioni meteo- climatiche dell'area e dalla presenza, nell'intorno dei punti di osservazione, di ostacoli di altezze paragonabili a quelle dell'opera in esame”* e che *“l'area di impatto potenziale, valutata a livello di area vasta, è stata imposta per tutto l'impianto come un cerchio di raggio 5 km all'interno della quale è stata condotta una analisi di intervisibilità, che permette di accertare le aree di impatto effettive, cioè le porzioni dell'Area di Influenza Potenziale (AIP) effettivamente influenzate dall'intrusione visiva dell'impianto”*;

CONSIDERATO, inoltre, che la citata Commissione tecnica PNRR-PNIEC *“considera che il progetto presentato possa integrarsi nel contesto paesaggistico. La realizzazione di una siepe informale [...] ha una valenza in termini di mitigazione degli impatti visivo-percettivi e rappresenta un elemento di connettività tra le aree a vegetazione naturale esistenti in forma piuttosto frammentata nel territorio”*;

CONSIDERATO che *“la realizzazione del cavidotto di collegamento tra i 3 Sottocampi e le Stazioni Elettriche interferirà con 11 corsi d'acqua che saranno tutti attraversati con la Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC)”* e che, con la medesima tecnica, verranno attraversati anche i fossi senza che ciò determini impatti rilevanti, come sottolineato dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC;

PRESO ATTO che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, con la citata nota n. n. 193445 del 27 novembre 2023, ha sottolineato di aver *“approfondito e valutato adeguate le misure previste per evitare, prevenire e ridurre i potenziali impatti ambientali e paesaggistici con particolare riferimento alla piantagione di una siepe informale come fascia di mitigazione per l'impatto visivo”*;

CONSIDERATO, inoltre, che *“la Commissione ritiene che la realizzazione di questo progetto in presenza degli impianti censiti dalla Commissione non determini un impatto cumulativo sulle diverse Componenti ambientali”*;

CONSIDERATO, altresì, che, ad avviso della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, *“sono stati considerati gli impatti cumulativi sull'ambiente derivanti dal cumulo con altri progetti esistenti e o approvati di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nell'area (impianti in esercizio, impianti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione unica, impianti per i quali è in corso il procedimento di autorizzazione unica, impianti per i quali è stato rilasciato provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale, impianti per i quali il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale è in corso)”*;

CONSIDERATO, inoltre, che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, con la menzionata nota n. 193445 del 27 novembre 2023, ha sottolineato che, *“previo accertamento diretto, in situ, delle iniziative insistenti sull'area vasta, che ha incluso anche il progetto eolico citato dal MIC*



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*(Proponente: Fred Olsen Renewables Italy S.r.l.), ha ritenuto che il progetto in esame non determini un impatto cumulativo sulle diverse Componenti ambientali”;*

PRESO ATTO che, ad avviso della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, *“l'area su cui verrà realizzato l'impianto in oggetto riveste un ruolo “praticamente nullo” dal punto di vista del patrimonio storico archeologico vista l'assenza di siti all'interno dell'area di posizionamento”;*

TENUTO CONTO che, il Ministero della cultura, nell'ambito del citato parere, ha sottolineato che, *“come evidenziato dal Documento di verifica dell'interesse archeologico e relative cartografie delle presenze archeologiche”*, le tre aree interessate dall'opera che qui si esamina, non risultano *“contraddistinte da provvedimenti di tutela diretta”;*

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 gli impianti di produzione di energia elettrica possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi del citato articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le aree che ricadono in tutto o in parte nella *“fascia di rispetto”* di cui alla lettera c-*quater*), non possono per ciò solo essere considerate *“aree non idonee”* all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, essendo tale distinzione rimessa ai decreti ministeriali di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, ed avendo la suddetta *“fascia di rispetto”* soltanto lo scopo di individuare, quali *“aree idonee”*, quelle che si collocano interamente al di fuori di questa;

RILEVATO, inoltre, che il richiamato articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, per gli impianti fotovoltaici, ha comunque ridotto il raggio della suddetta *“fascia di rispetto”* a un'area di soli 500 metri dal perimetro di beni sottoposti a tutela;

RITENUTO che la mera interferenza delle opere con le fasce di rispetto non può comportare, di per sé, una valutazione negativa del progetto, in quanto richiede lo svolgimento di una completa istruttoria che possa dare conto delle incompatibilità riscontrate e delle eventuali misure di superamento o mitigazione delle relative criticità;

CONSIDERATO, altresì, che l'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede che *“qualora all'esito dei risultati delle attività di verifica di cui ai commi da 1 a 5, ovvero successivamente all'autorizzazione del progetto, dall'esecuzione dei lavori di costruzione ovvero dall'esercizio dell'opera, si accerti la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti, ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore a quelli valutati nell'ambito del procedimento di VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali da parte del proponente, l'autorità competente, acquisite ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale, può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate e disporre l'adozione di opportune misure correttive”;*

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto in questione espresse dall'allora Ministero della transizione ecologica;

PRESO ATTO che il Presidente della regione Lazio, formalmente invitato, non è intervenuto alla riunione del Consiglio dei ministri;

## **DELIBERA**

fermo restando quanto previsto dal disposto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, della potenza complessiva di 40,926 MW – e relative opere di connessione alla RTN – localizzato nei comuni di Viterbo, Bagnoregio e Celleno (VT), dell'Alter Uno S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 78 del 10 novembre 2022 della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**